



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati

dott. Antonio Mungo

Presidente

dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo

Consigliere

dott.ssa Federica Salvatore

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento contrassegnato con il n. 3231/2025 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto “*Liquidazione delle spese e dell’onorario dell’arbitro (art. 814 c.p.c.)*”, fissato per la trattazione scritta per l’udienza collegiale del 1 luglio 2026 ed alla stessa riservato in decisione, vertente

TRA

AVV. Parte_1 (c.f. C.F._1), difensore e procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla P.zza Vittoria, n. 6;

RECLAMANTE

E

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione, dall’avv. SERGIO CARDAROPOLI (c.f. C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, alla Via Giosuè Carducci n. 42;

RECLAMATA

NONCHE’

CP_2 (c.f. P.IVA_2 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall’avv. LEANDRO TRAVERSA (c.f. C.F._3) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47;

RECLAMATA

E

Controparte_3 c.f. P.IVA_3), in persona del legale rappresentante p.t.;

RECLAMATA CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 814 c.p.c. (rubricato al n. R.G.V.G. 17725/2025), l'avv. Pt_1 , premesso di essere stato nominato arbitro unico nelle controversie tra Controparte_3 (ricorrente), Controparte_1 (resistente) e CP_2 (interventore), aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci della Con del 28 febbraio 2025 e del 18.3.2025, riunite e definite con l'unico lodo del 25.7.2025 e di aver proposto alle parti la quantificazione dell'attività arbitrale svolta con ordinanza n. 3 del 19 giugno 2025, accettata dalla sola CP_3 ha chiesto al Presidente del Tribunale di Napoli, tenuto conto delle peculiarità del giudizio arbitrale esposte nell'istanza, di *“dichiarare la congruità della liquidazione del compenso di euro 55.000,00 oltre accessori di legge effettuata con l'ordinanza dell'Arbitro n. 3 del 19 giugno 2025 ovvero, gradatamente, determinare l'ammontare degli onorari spettanti all'Ufficio Arbitrale, con ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti in solito tra loro”*.

Con decreto del 28.10.2025 il Tribunale adito, reputava *“non congrua la liquidazione del compenso come effettuata dall'Arbitro”*, ritenendo, *“in particolare, che - in applicazione dei criteri di cui al DL 132/2014 (D.M. n. 147 del 13-08-2022) - occorre tener conto del valore indeterminabile della controversia, della difficoltà media della stessa (anche con istanza cautelare), del fatto che si tratta di due procedure riunite seppure vertenti su questioni analoghe e della circostanza che la pluralità di parti è dovuta all'intervento adesivo dipendente di un soggetto che non ha svolto ulteriori difese rispetto alle parti già costituite”* e liquidava a favore dell'avv.

Parte_1 , a titolo di compensi per le procedure arbitrali riunite, la somma di € 9.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Avverso tale decreto ha proposto reclamo a questa Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 814, terzo comma, c.p.c. il Pt_1 , chiedendo di *“accogliere il reclamo e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 814 co. 3 c.p.c., dichiarare la congruità della liquidazione del compenso di euro 55.000,00 oltre accessori di legge effettuata con l'ordinanza dell'Arbitro n. 3 del 19 giugno 2025 ovvero, gradatamente, determini l'ammontare degli onorari spettanti all'Ufficio Arbitrale, con ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti in solito tra loro. Con la vittoria delle spese e competenze del presente procedimento”*. A fondamento del reclamo, ha dedotto che erroneamente il Presidente del Tribunale aveva qualificato la controversia devoluta all'Arbitro di media difficoltà, non considerando, invece, che essa, per le sue peculiarità e gli interessi sottesi (del tutto trascurati dal

Tribunale), doveva ascrivere tra le questioni di particolare importanza e, quindi, rientrare nello scaglione di liquidazione del compenso fino ad € 520.000,00 ai sensi degli artt. 10 e 5 D.M. 55/2014. Nello specifico ha evidenziato che *“il lodo ha avuto ad oggetto questioni di portata centrale ai fini delle modalità di funzionamento della società; le questioni giuridiche trattate sono state numerose e complicate per il numero delle parti, per la proposizione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti della delibera assembleare, per la proposizione delle molteplici istanze di carattere processuale, per l’esame delle pregresse posizioni conflittuali delle parti in seno a precedenti e concluse procedure arbitrali e a liti in sede penale e civile per questioni analoghe, nonché per l’esame di numerose questioni processuali legate anche alle modalità di trattazione delle udienze”*; inoltre, *“le pesanti conseguenze patrimoniali, anche indirette e non patrimoniali del lodo sono evidenti, sia per le parti sia per la gestione della società da parte dell’organo amministrativo (formato da due amministratori anziché uno), sia per la futura e definitiva normazione dei comportamenti dei soci in relazione alla tenuta delle assemblee e relative deliberazioni, sia, anche, ai fini delle future scelte di operatività di una società di tanto rilevante valore economico sul mercato”*. Infine, ha lamentato che erroneamente il Presidente del Tribunale aveva ritenuto che nel compenso richiesto alle parti fosse incluso anche quello dovuto al Segretario.

Costituendosi in giudizio, con separate comparse di costituzione, sia la ^{Con} che la ^{Contr} hanno chiesto di rigettare il reclamo, stante la corretta interpretazione fornita dal Presidente del Tribunale; in particolare, le convenute hanno evidenziato che dalla lettura del lodo emerge chiaramente che le questioni trattate hanno riguardato, nella sostanza, unicamente l’interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto Societario, risolte sulla base del loro tenore letterale; che la questione afferente il voto espresso dal socio in potenziale conflitto di interessi è stata risolta attingendo alla giurisprudenza dominante e, quindi, in mancanza di particolare complessità delle questioni affrontate; inoltre, il perimetro dei possibili effetti della decisione resta comunque circoscritto alla specificità delle questioni oggetto dei deliberati assembleari impugnati, che non consente di ravvisare *“le pesanti conseguenze patrimoniali, anche indirette, e non patrimoniali del lodo”* paventate dal reclamante.

Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per la ^{Controparte_3} [...] e ne è stata dichiarata la contumacia.

All’udienza del 1.7.2026, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note di udienza da parte dei procuratori delle parti costituite, la Corte si è riservata la decisione.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni che brevemente si illustrano.

In via preliminare, va rilevato che il reclamo previsto dall'art. 814, terzo comma, c.p.c. integra uno speciale mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza presidenziale di liquidazione del compenso arbitrale, con effetto pienamente devolutivo. Ne consegue che la Corte è chiamata a riesaminare integralmente la spettanza e la misura del compenso, tanto sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri legali, quanto sotto quello della congruità della liquidazione in concreto operata, senza essere rigidamente vincolata alla motivazione del provvedimento reclamato. La decisione resa in sede di reclamo, pertanto, è destinata a sostituirsi interamente a quella impugnata.

Nel merito, occorre muovere dal quadro normativo applicabile.

Quando, come nel caso di specie, la misura del compenso dell'arbitro non sia stata preventivamente determinata d'accordo tra le parti e l'arbitro e non ricorra un arbitrato amministrato, la liquidazione deve essere compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del D.M. n. 55/2014, a norma del quale *“per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata”*.

La tabella richiamata dal suddetto art. 10 è la n. 26 (“Arbitrato”) la quale individua gli scaglioni nel modo seguente: *“valore da € 0,01 a € 26.000,00: Compenso euro 1.701,00; valore da € 26.000,01 a € 52.000,00: Compenso euro 4.253,00; valore da € 52.000,01 a € 260.000,00: Compenso euro 7.439,00; valore da € 260.000,01 a € 520.000,00: Compenso euro 17.010,00”*.

Ai fini della individuazione dello scaglione applicabile, poi, soccorre la previsione di cui all'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014, secondo cui *“le cause di valore indeterminabile – tra cui rientra pacificamente quella in esame, avente ad oggetto l'impugnativa di delibere assembleari - si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”*.

Va, infine, evidenziato che con l'art. 3, comma 1, del Decreto 12 aprile 2016, n. 61 (applicabile alle liquidazioni successive al 27.4.2018, a norma dell'art. 6, comma 1, del Decreto 8 marzo 2018 n. 37) è stato disposto che *“I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento”*.

Ritiene questa Corte che le controversie definite con il lodo reso dall'arbitro unico in data 25.7.2025 devono essere qualificate come controversie di valore indeterminabile, avendo ad

oggetto, in via essenziale, l'impugnazione di delibere assembleari societarie, così come pacificamente riconosciuto anche dalle parti.

Ritiene, altresì, questa Corte che le controversie definite dall'arbitro odierno reclamante, presentino i caratteri della particolare importanza ai sensi dell'art. 5, comma 6, cit., in ragione delle circostanze evidenziate analiticamente nel reclamo ed in particolare dell'oggetto sostanziale della lite, della rilevanza degli effetti prodotti sulla struttura organizzativa della società e dell'incidenza delle questioni decise sugli equilibri interni alla *governance*.

Infatti, dal lodo e dagli atti relativi al procedimento arbitrale risulta che le delibere assembleari oggetto di impugnativa hanno riguardato la revoca del co-amministratore *Per_1* e l'azione di responsabilità nei suoi confronti, incidendo sulla posizione dell'amministratore espressione della minoranza dei soci ed inserendosi, quindi, in un più ampio contesto di conflittualità societaria, idoneo a riflettersi sugli assetti di governance di una società di significativa rilevanza economica. Tale incidenza riguarda non soltanto la composizione dell'organo amministrativo, ma anche la rappresentanza della minoranza, il controllo interno sulla gestione e il possibile riequilibrio dei poteri decisionali in favore della maggioranza, con effetti che travalicano il mero interesse patrimoniale immediato delle parti.

Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene corretta l'applicazione dello scaglione fino ad € 520.000,00 previsto dalla tabella n. 26 per le controversie arbitrali di valore indeterminabile di particolare importanza, in cui il compenso medio (idoneo a compensare insieme allo scaglione utilizzato tutte le peculiarità della vicenda esaminata dall'arbitro) è individuato in € 17.010,00.

A tale compenso va, poi, applicata la riduzione del 30%, prevista dall'art. 3, comma 1, del D.M. 12 aprile 2016, n. 61, con conseguente rideterminazione del compenso spettante all'arbitro unico in € 11.907,00, oltre agli accessori dovuti nei limiti di legge.

Non possono, infatti, essere riconosciute all'arbitro, in aggiunta al compenso così determinato, le spese generali forfettarie previste per l'attività professionale forense dal D.M. 55/2014, atteso che l'art. 814 c.p.c. attribuisce all'arbitro il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, impedendo l'estensione automatica del regime delle spese generali proprie dell'attività difensiva dell'avvocato.

Tale conclusione trova fondamento non solo nella distinta natura dell'attività dell'arbitro rispetto a quella del difensore e nella non piena sovrapponibilità dei relativi regimi professionali, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità in tema di compensi arbitrali, ma anche dalla previsione di apposite disposizioni regolanti il compenso degli arbitri rispetto a quelle genericamente previste per l'attività difensiva.

Considerato il limitato accoglimento della domanda rispetto al compenso inizialmente richiesto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l'avv. **Pt_1**, da un lato, e la **[...]** **Controparte_1** e la **CP_2** dall'altro, vanno compensate nella misura di 2/3; il restante 1/3 segue la soccombenza con condanna delle reclamate **Con** e **Contr**, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. **Pt_1** nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (tenuto conto del compenso liquidato), con rimborso delle sole spese documentate sostenute dal reclamante.

Le spese di lite tra la **Controparte_3** e le altre parti processuali vanno invece interamente compensate, tenuto conto della mancata costituzione della stessa in appello e dell'accettazione del compenso già manifestata alla determinazione effettuata dall'arbitro.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) liquida in favore dell'avv. **Parte_1**, a titolo di compensi per l'attività di Arbitro Unico svolta nelle procedure riunite definite con lodo del 28.2.2025 (nn. 4161/2025 e 5751/2025) la somma di € 11.907,00 oltre agli accessori dovuti nei limiti di legge;

2) compensa per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra il reclamante e le reclamate **Con** e **Contr** e condanna la **Controparte_1** e la **CP_2** in solido tra loro, a rimborsare, in favore dell'avv. **Parte_1**, il restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 125,00 per spese ed € 450,00 per compensi professionali, e, per il presente giudizio di reclamo in € 125,00 per spese ed € 500,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;

3) compensa interamente le spese di lite tra la **Controparte_3** e le altre parti processuali.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'1.7.2026

Il Consigliere estensore
dott.ssa Federica Salvatore

Il Presidente
dott. Antonio Mungo